

COMUNE DI LUINO
Settore Infrastrutture
Servizio Manutenzioni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
- MESI TRENTA -

Luino, lì 5 Marzo 2021

IL TECNICO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
(Geom. Alberto Costa)

<<<<<>>>>>

I N D I C E

Capo I
aspetti generali, descrizione del contratto

- Art.1 Oggetto e scopo del contratto
- Art. 2 Importo e tipologia del contratto
- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Modalità e criteri di aggiudicazione
- Art. 5 Requisiti di partecipazione alla gara
- Art. 6 Avvalimento
- Art. 7 Riunioni temporanee di imprese
- Art. 8 Subappalto

Capo II
norme Preliminari

- Art. 9 Definizioni
- Art. 10 Esclusioni

Capo III
ordini di Servizio

- Art. 11 Finalità dell'O.d.S.
- Art. 12 Forma dell'O.d.S.
- Art. 13 Ordini verbali o telefonici
- Art. 14 Contenuto implicito dell'O.d.S.
- Art. 15 Osservazioni dell'impresa
- Art. 16 Presa di conoscenza del O.d.S.

Capo IV
Termini per l'esecuzione

- Art. 17 Lavori ordinari
- Art. 18 Servizio di reperibilità e pronto intervento
- Art. 19 Lavori urgenti
- Art. 20 Lavori di somma urgenza
- Art. 21 Cautele

Capo V
Modalità di esecuzione

- Art. 22 Lavori ordinati
- Art. 23 Annotazione dei lavori su O.d.S.
- Art. 24 Ultimazione dei lavori
- Art. 25 Accertamento della regolare esecuzione
- Art. 26 Rettifiche
- Art. 27 Difformità e vizi - garanzie

Capo VI
rapporto contrattuale, oneri, garanzie, responsabilità

- Art, 28 Sopralluogo
- Art. 29 Direttore dell'esecuzione del servizio
- Art. 30 Obblighi ed oneri diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 31 Corresponsione del servizio e contabilità dei lavori
- Art. 32 Invariabilità dei prezzi
- Art. 33 Documento di valutazione del rischio interferenziale
- Art. 34 Assunzione e trattamento del personale dipendente
- Art. 35 Scioperi
- Art. 36 Cauzione provvisoria
- Art. 37 Cauzione definitiva
- Art. 38 Copertura assicurativa per danni
- Art. 39 Cessione dei crediti
- Art. 40 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 41 Spese contrattuali
- Art. 42 Codice di comportamento

Capo VII
patologia del contratto

- Art. 43 Inadempimenti e penalità
- Art. 44 Azioni sostitutive
- Art. 45 Clausola risolutiva espressa
- Art. 46 Risoluzione del contratto
- Art. 47 Effetti della risoluzione del contratto
- Art. 48 Eccezione di inadempimento
- Art. 49 Recesso

Capo VIII
Disposizioni finali

- Art. 50 Normativa di riferimento - osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 51 Materiali utilizzati
- Art. 52 Informativa - tutela dei dati personali
- Art. 53 Elezione di domicilio e controversie
- Art. 54 Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile

Capo I
Aspetti generali, descrizione del contratto

- **Art. 1 Oggetto e scopo dell'appalto**

- L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere, prestazioni di mano d'opera e fornitura dei materiali necessari per poter procedere alla manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali, e delle relative aree esterne di pertinenza, nonché dei fabbricati in uso all'Amministrazione comunale,e' compresa anche la realizzazione di impianti provvisori, di modesta entità da utilizzarsi in occasione di manifestazioni pubbliche, per il periodo dal 01.04.2021 al 30.09.2023.
- Per manutenzione da elettricista si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo l'efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono l'impianto. Essa ha lo scopo di:
  - garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all'evoluzione tecnologica;
  - ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la disponibilità dei ricambi;
  - garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;
  - garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il più possibile nel tempo.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano gli interventi relativi al servizio in argomento:
  - verifica di impianti elettrici con esecuzione di eventuali riparazioni, sostituzioni di apparecchiature, etc., al fine di consentire un regolare funzionamento degli stessi;
  - sostituzione lampade, tubi fluorescenti, apparecchi illuminanti in genere non funzionanti, nonché di tutti i componenti che presentassero anomalie di funzionamento;
  - regolazione e manutenzione apparecchiature automatiche installate in impianti di illuminazione, impianti di riscaldamento etc.;
  - riparazione motori elettrici di pompe per riscaldamento, di impianti termoventilanti e di apparecchiature per riscaldamento in genere;
  - esecuzione di interventi urgenti per l'eliminazione di guasti imprevedibili il cui permanere possa arrecare danno, pericolo o disagio;
  - riparazione di impianti elettrici/elettronici installati presso le proprietà comunali (Scuole, Palazzo comunale, parchi, ecc.);
  - realizzazione di impianti di illuminazione, di modesta entità, in occasione di pubbliche manifestazioni (concerti, manifestazioni teatrali, etc.).
  - sostituzione lampade non funzionanti degli impianti semaforici della Città di Luino;
  - sostituzione di lampade stradali per impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale
- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d'arte quali:
  - lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni;
  - la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;
  - il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;
  - i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota;
  - la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica;
  - gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro materiale depositato/installato nell'edificio;
  - gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di qualsiasi intervento;

    - tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della proceduta, per eseguire a regola d'arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale.
- Il contratto comprende altresì i lavori di manutenzione straordinaria complessivamente di importo netto inferiore ad €. 50.000,00.=, che occasionalmente ed eccezionalmente dovessero rendersi necessari nei seguenti casi:
    - per cause impreviste e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non sia rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento, uso o funzionalità degli immobili ovvero l'esigenza sia rapportata ad urgenze che non consentono il ricorso alle procedure concorsuali;
    - interventi non programmabili in materia di sicurezza, pubblica incolumità, esecuzione d'ufficio di ordinanze contingibili ed urgenti, ovvero esecuzione d'ufficio di ordini ed ingiunzioni previsti dall'ordinamento;
    - lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
    - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, o comunque in relazione all'esecuzione d'ufficio in sede di conclusione del collaudo, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori
    - allacciamenti, anche provvisori, alle reti di servizi tecnologici.
- Tutti i lavori vanno eseguiti con l'impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell'ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

- **Art. 2 Importo e tipologia del contratto**

- Il contratto ammonta all'importo complessivo di **€. 200.000,00.= oltre I.V.A.**, così suddiviso:
    - **€. 197.000,00.=** per lo svolgimento degli interventi da valutarsi in economia e da contabilizzarsi a misura;
    - **€. 1.000,00.=** per l'effettuazione del servizio di *"Reperibilità - Pronto intervento"*, da corrispondersi in un'unica rata alla data di scadenza dei servizi in oggetto.
    - **€. 2.000,00.=** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di quelli relativi ai rischi interferenziali (DUVRI).
- L'importo dei lavori manutentivi è suscettibile delle variazioni di cui al presente capitolato.
- Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il superamento dello stesso, non costituiranno motivo per l'impresa appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o di modifica delle condizioni contrattuali.
- L'eventuale revisione dei prezzi, le modifiche contrattuali o le varianti, devono essere autorizzate dal R.U.P. e sono disciplinate dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
- Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

- **Art. 3 Durata del Contratto**

- Il Servizio manutentivo ha durata a partire dal 01/04/2021 fino al 30/09/2023.
- Data la particolare natura del servizio considerato urgente, lo stesso si intende consegnato, da intendersi come ordine di immediato inizio della prestazione, subito dopo l'aggiudicazione della gara d'appalto ed in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione di rito.

- La durata del contratto può essere ridotta, a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, indennizzo o altra rivendicazione da parte dell'impresa, determinandone la scadenza immediata quando:
    - sia sopravvenuta la data di scadenza del contratto, anche se non siano ancora stati eseguiti lavori per un importo pari a quello stipulato di cui all'articolo 2;
    - sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari all'importo stipulato di cui all'articolo 2 prima delle scadenze di cui al comma 1 del presente articolo;
    - sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari a una somma che, in forza di disposizione normativa non derogabile, non possa essere superata.
- La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, come segue:
    - qualora sia sopravvenuta la data di scadenza del contratto e siano stati eseguiti lavori per un importo inferiore all'importo contrattuale, in tal caso il contratto può essere prorogato, alle stesse condizioni iniziali, sino all'esecuzione di lavori pari all'importo contrattuale autorizzato;
    - qualora sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove ammesso dall'ordinamento giuridico vigente e nei limiti prescritti dalla normativa;
    - qualora si renda necessaria l'esecuzione di lavori indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del contratto, che non consentono l'indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento.
- E' fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata del contratto da parte del Comune, nei casi di cui agli artt. 45 e 46 del presente capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e alle relative norme del codice civile, in quanto applicabili.

- **Art. 4 Modalità e criterio di aggiudicazione**

- L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà presentato il prezzo più basso rispetto all'importo complessivo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016;
- Il costo del personale non potra' essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice degli Appalti.
- La presunta ripartizione degli importi risulta di seguito riportata:

	Categoria di Lavori		**Importo presunto**
a)	Compensi relativi alla sola prestazione di mano d'opera, valutati secondo le tariffe indicate al successivo art. 31 *"Corresponsione del servizio e contabilità dei lavori"* per una spesa presunta (IVA esclusa)	**€**	**147.000,00.=**
b)	Compenso per l'effettuazione del servizio di "reperibilità-pronto intervento" per una spesa complessiva (IVA esclusa)	**€**	**1.000,00.=**
c)	Compensi relativi alla fornitura di materiale, valutati secondo i prezzi elementari inseriti nel volume **3/2020** edito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Cap. Impianti elettrici per una spesa presunta annua (IVA esclusa) **già ribassati del 10%**	**€**	**50.000,00.=**
	TOTALE	**€**	**198.000,00.=**

- Tale suddivisione degli importi in relazione alle categorie di lavoro (mano d'opera e materiali), si intende puramente indicativa, in quanto, la natura stessa degli interventi ricompresi nel presente appalto non consente una preventiva progettazione degli stessi.

- Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, pena l'esclusione delle medesime dalla gara.

- **Art. 5 Requisiti di partecipazione alla gara**

- Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui al D. Lgs.50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..
- Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, le seguenti condizioni:
  - **requisiti di carattere generale**: non deve essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  - **requisiti di idoneità professionale (articolo 83 comma 1. lettera a del D. Lgs n.50/16):** iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica e dalle norme vigenti nello Stato di stabilimento sono tenuti**;**
  - **requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83 comma 1 lettera c del D. Lgs 50/16):**
  - con riferimento ai tre anni antecedenti alla data del bando di gara, di aver gestito, in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all'esecutore del servizio, almeno due servizi similari all'oggetto dell'appalto o di importo complessivo pari all'importo di gara.
- All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma 4 del presente articolo.
- I requisiti indicati al comma 2 punti 2.1, 2.2 e 2.3 devono essere posseduti da parte dell'appaltatore per tutta la durata del contratto. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'art. 45 del presente capitolato (clausola risolutiva espressa) se nel corso dell'esecuzione del servizio, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto.

- **Art. 6 Avvalimento**

1. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

- **Art. 7 Riunioni temporanee di imprese**

1. Sono ammesse a presentare offerte imprese temporaneamente riunite. I requisiti minimi richiesti saranno valutati con riferimento alla somma dei requisiti posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte la riunione.

- **Art. 8 Subappalto**

- Allegata all'offerta potrà essere presentata la dichiarazione relativa alla prestazioni componenti l'appalto, che l'impresa intende subappaltare o affidare in cottimo. In caso di mancata dichiarazione la stazione appaltante non autorizzerà l'affidamento in subappalto o in cottimo. Verrà autorizzato il subappalto solo per la quota parte dell'importo complessivo del contratto ammessa dalla normativa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
- L'Ente appaltante non intende corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti.

Capo II
Norme preliminari

- **Art. 9 Definizioni**

- Per “impresa” si intende l’operatore economico che ha ottenuto l’affidamento del contratto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante.
- Per “Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli atti contrattuali dal Responsabile del Servizio tecnico (R.S.T.) e nei rapporti con l’impresa dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) o da altro personale delegato.
- Per “lavori” si intendono le lavorazioni da eseguire o eseguite, le forniture, i servizi, le prestazioni di manodopera e quant’altro necessario per lo svolgimento dei compiti affidati dal Comune.
- Per “Ordine di Servizio” (O.d.S.) si intende l’ordine emesso dal Comune e destinato all’impresa per la esecuzione di uno o più lavori, forniture o servizi.
- Per “penale base” si intende l’importo in euro pari al costo giornaliero della manodopera, al massimo livello retributivo, come risultante dal costo totale orario di cui all’elenco prezzi per i lavori in economia moltiplicato per 8 ore giornaliere.
- Per “data di riferimento” si intende la data (e l’ora in caso di rilevanza per i lavori di somma urgenza) in cui l’impresa viene a conoscenza, anche implicitamente, dell’O.d.S. che la riguarda, da tale momento decorrono i termini per l’inizio e l’ultimazione del lavoro ordinato.
- Per “orario normale” si intende il tempo tra le ore 7 e le ore 12 nonché dalle ore 13 alle ore 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e tra le ore 7 e le ore 12 del sabato; per “orario straordinario” si intende ogni altro tempo, compresi notturni e festivi.
- Per “prezziario” si intende, in ordine di priorità:
    - l’elenco dei prezzi di cui all’allegato 2 al presente capitolato;
    - il volume **3/2020** edito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Cap. Impianti elettrici
    - l’eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi approvato dal Comune, qualora se ne renda necessaria la formazione
    - l’elenco dei prezzi di cui al “prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Lombardia”;

- **Art. 10 Esclusioni**

- Il Comune è estraneo, sotto i profili normativo, patrimoniale e di responsabilità di qualsiasi genere, ai rapporti insorgenti tra l’impresa e altri privati.
- Il Comune non è tenuto a retribuire o a riconoscere all’impresa l’esecuzione di lavori non compresi in un O.d.S., eseguiti senza O.d.S. o in eccesso rispetto a questo, da chiunque siano stati ordinati.
- E’ fatto salvo il riconoscimento di lavori i quali, ancorché in eccesso rispetto a un O.d.S., siano complementari a lavori regolarmente ordinati e resi necessari da circostanze impreviste per ovviare a gravi pregiudizi di danno o a pericoli all’incolumità di cose o persone. In tal caso l’impresa deve comunque avvertire tempestivamente il Comune entro il primo giorno non festivo successivo all’accertamento della situazione e agire col criterio del buon padre di famiglia.
- E’ altresì fatto salvo il riconoscimento di lavori di somma urgenza ordinati verbalmente dal R.U.P. per i quali lo stesso emetta successivamente l'O.d.S. nei termini di cui al presente Capitolato.

Capo III
Ordini di Servizio

- **Art. 11 Finalità dell'O.d.S.**

- L'impresa deve eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico O.d.S..
- L'O.d.S. è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l'impresa, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive.
- Il Comune non è vincolato e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nell'O.d.S. e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di O.d.S..

- **Art. 12 Forma dell'O.d.S.**

- L'O.d.S. è emesso in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente capitolato. Ferma restando la forma scritta e i contenuti minimi, tiene luogo dell'O.d.S. la copia dell'ordinanza, autorizzazione o altro provvedimento specifico emesso dal Comune, dal quale si evinca comunque e senza equivoci, l'ordine impartito all'impresa per l'esecuzione di uno o più lavori.
- L'O.d.S. reca degli spazi liberi per l'annotazione delle prestazioni, la loro quantificazione e liquidazione; qualora gli spazi siano insufficienti, sono aggiunti dei fogli allegati numerati.
- L'O.d.S. è redatto in almeno un originale per l'impresa che ne entra in possesso, materialmente o virtualmente con le modalità che seguono, e una o più copie per il Comune.
- Almeno una copia è sempre disponibile all'accesso di qualunque cittadino che abbia un qualunque interesse giuridicamente rilevante o tutelabile.
- L'O.d.S. può essere validamente emesso esclusivamente dal R.U.P. o dal Funzionario Responsabile dei Servizi manutentivi; l'esecuzione di lavori sulla base di un O.d.S. non sottoscritto o sottoscritto da soggetti diversi da quelli prescritti comporta l'applicazione dell'articolo 7, comma 3.

- **Art. 13 Ordini verbali o telefonici**

- L'O.d.S., per i soli lavori di cui all'articolo 18, può essere telefonico o verbale ma in tal caso deve essere confermato in forma scritta, come previsto all'articolo 10, entro i successivi tre giorni.
- Qualora il Comune non provveda a confermare per iscritto l'ordine verbale o telefonico entro i tre giorni di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a comunicarlo per iscritto al R.S.T. entro i successivi tre giorni.
- Per ogni altro adempimento, l'O.d.S. scritto confermativo di O.d.S. verbale o telefonico, segue la normale procedura.

- **Art. 14 Contenuto implicito dell'O.d.S.**

- Qualora sull'O.d.S. manchi il termine di inizio dei lavori o altra indicazione equivalente o interpretabile quale termine, lo stesso è da intendersi entro il settimo giorno non festivo, successivo alla data di riferimento e tale termine si ha per scritto.
- Qualora sull'O.d.S. manchi il termine per l'ultimazione o altra indicazione equivalente, lo stesso è da intendersi entro il settimo giorno non festivo successivo al termine di inizio, anche se determinato tacitamente ai sensi del comma 1, e tale termine si ha per scritto.
- I termini predetti sono perentori e prorogabili solo con annotazione scritta apposta sull'originale dell'O.d.S. che l'impresa ha cura di sottoporre al Comune, sottoscritta per autorizzazione da un incaricato di quest'ultimo.
- Ogni disposizione esplicita inserita nell'O.d.S., purché non in contrasto col presente capitolato, prevale sui contenuti impliciti-
- Il Comune può modificare in ogni momento un O.d.S. già emanato, nelle forme e con le modalità previsti per gli O.d.S. originari, rimanendo impregiudicato quanto legittimamente maturato nel frattempo sia a favore dell'impresa sia in termini di obbligazioni per la stessa.

- **Art. 15 Osservazioni dell'impresa**

- Qualora l'impresa abbia osservazioni da fare in ordine alle modalità, descrizioni o prezzi (che non siano già stati preventivamente concordati o pattuiti) dei lavori inseriti in un O.d.S., deve farle entro il termine prescritto per l'inizio dei lavori, apponendo le relative annotazioni sull'originale dell'O.d.S. che viene restituito tempestivamente, a tale scopo, al Comune.
- Quando le osservazioni sono in contrasto col presente capitolato, con norme dallo stesso richiamate o con l'ordinamento giuridico, ovvero palesemente irragionevoli o manifestamente illogiche, sono inammissibili e si hanno per non fatte, per cui l'O.d.S. rimane confermato senza alcuna proroga, variazione o modifica.
- Se il Comune riconosce l'ammissibilità di osservazioni può annullare l'O.d.S., sostituirlo con uno nuovo oppure confermarlo modificandone in tutto o in parte i contenuti.
- Per i lavori urgenti o di somma urgenza l'impresa non può avanzare osservazioni o riserve preventive mentre può presentarle unitamente alla riconsegna dell'O.d.S. originale a lavori eseguiti.
- Non sono ammesse osservazioni:
  - in ordine ai termini e ai tempi di esecuzione, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi o per cause accertate di forza maggiore;
  - giustificate da ragioni organizzative o finanziarie riferite all'impresa.
- La mancata ottemperanza all'O.d.S. confermato o modificato comporta l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

- **Art. 16 Presa di conoscenza del O.d.S.**

- L'impresa prende conoscenza dell'O.d.S. in uno dei seguenti modi:
  - mediante ritiro dello stesso presso gli uffici comunali;
  - mediante notifica o altra consegna a mano da parte di un incaricato del Comune;
  - mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica, con prova interna di ricevuta;
  - mediante avviso verbale o telefonico (ferma restando la successiva conferma scritta).

Capo IV
Termini per l'esecuzione

- **Art. 17 Lavori ordinari**

- Per lavori ordinari si intendono quelli nel cui O.d.S. i termini di esecuzione non sono espressamente indicati oppure sono prescritti in non meno di sette giorni per il loro inizio e non meno di altri sette per la loro ultimazione.
- Quando i termini non sono indicati e non vi è altra nota (del tipo "Urgente", "Somma urgenza" o simili), si intendono imposti i termini impliciti di cui all'articolo 15.
- In casi particolari l'inizio dei lavori può essere indicato con data non certa ma riferita a eventi che devono ancora verificarsi, quali autorizzazioni di altri uffici, condizioni tecniche specifiche, eventi a scadenza o rinvio sospensivo a successivo nullaosta dell'emittente; in tal caso il termine di ultimazione dei lavori è adeguatamente posposto computandone i termini a far inizio dal venir meno della causa di sospensione o, in caso di silenzio o mancanza di altra indicazione, al settimo giorno successivo al verificarsi dell'evento stesso.
- Ai sensi dell'articolo 17 i lavori ordinari sono imposti con O.d.S. scritto.

- **Art. 18 Servizio di reperibilità e pronto intervento**

- Per l'esecuzione di interventi urgenti e di somma urgenza di riparazione delle apparecchiature elettroniche o di impianti elettrici in genere (il cui mancato o difettoso funzionamento possa arrecare danno all'Amministrazione comunale), la Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di *"reperibilità* -

pronto intervento" di almeno un operaio specializzato, durante tutto il periodo di svolgimento dell'Appalto (compresi quindi i giorni festivi, periodi di ferie, etc.).

- il servizio di *"reperibilità - pronto intervento"* dovrà essere attuato non appena avvenuta l'aggiudicazione, comunicando al Servizio Manutenzioni ed all'Ufficio Tecnico competente il numero telefonico cellulare del "reperibile" al quale inoltrare le richieste di immediato intervento.

- **Art. 19 Lavori urgenti**

- Per lavori urgenti si intendono quelli nel cui O.d.S. i termini per l'esecuzione sono così prescritti:
    - inizio dei lavori: il giorno immediatamente successivo a quello di ordinazione, qualora questa avvenga entro le ore 18, il secondo giorno successivo qualora questa avvenga dopo le ore 18;
    - ultimazione dei lavori: il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione in forma continuativa e senza sospensioni e comunque mai oltre il secondo giorno dal loro inizio, salvo esplicita indicazione diversa apposta sull'O.d.S..
- Qualora i termini non siano specificati ma sia indicata la nota "Urgente", i termini saranno quelli minimi previsti dal comma 1.
- I lavori urgenti sono ordinati con le stesse modalità dei lavori ordinari.

- **Art. 20 Lavori di somma urgenza**

- Per lavori di somma urgenza si intendono quelli i cui termini per l'esecuzione sono così prescritti:
    - inizio dei lavori: entro due ore dall'inoltro della richiesta
    - ultimazione dei lavori: il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione in forma continuativa e senza sospensioni e comunque mai oltre il secondo giorno dal loro inizio, salvo esplicita indicazione diversa apposta sull'O.d.S..
- Quando non sono indicati i termini ma sia specificata la nota *"Somma urgenza"* o *"Urgentissimo"* o altra nota equivalente, i termini sono quelli di cui al comma 1.
- L'indicazione espressa di "*Esecuzione Immediata"* costituisce obbligo per l'impresa all'esecuzione dei lavori immediatamente, anche se in orario straordinario.
- L'O.d.S. confermativo di ordine verbale o telefonico per lavori di cui al presente articolo, deve recare le indicazioni di cui ai commi 2 o 3.
- E' facoltà del Comune, per lavori complessi oggettivamente scorporabili tra di loro, indicare la somma urgenza o l'esecuzione immediata solo per la parte degli stessi la cui esecuzione non sia differibile, qualificando i restanti lavori come semplicemente urgenti o ordinari, a seconda dei casi.

- **Art. 21 Cautele**

- I lavori non possono mai essere sospesi o interrotti arbitrariamente dall'Impresa, nemmeno nel rispetto dei termini di ultimazione imposti; eventuali sospensioni, motivate da causa di forza maggiore o da altre cause previste, in ogni caso autorizzate dal Comune, sono accordabili solo se l'impresa pone in atto tutte le opere provvisorie e cautelari che impediscono in modo assoluto pericoli, rischi o altri pregiudizi per il Comune e per terzi, con particolare riguardo per la circolazione e la sicurezza stradale.
- La sospensione o l'interruzione dei lavori in violazione del comma 1, costituisce autonoma fattispecie di inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista dall'art. 44 (inadempimenti e penalità) per i ritardi nell'esecuzione.

Capo V
Modalità di esecuzione

- **Art. 22 Lavori ordinati**

- Quando l'esecuzione prevista dall'O.d.S. comporti anche lavori indiretti o disomogenei, l'impresa cura, sotto la propria responsabilità e senza altri oneri, ogni adempimento per concordare e disporre

modalità e termini con i responsabili dei lavori indiretti o disomogenei in modo da coordinare i lavori stessi nel rispetto dei termini dell'O.d.S.

- E' facoltà del Comune ordinare a terzi, in tutto o in parte, lavori che per la loro natura potrebbero essere compresi nel contratto in corso, rimanendo comunque in tal caso l'obbligo di coordinamento da parte dell'impresa.

- **Art. 23 Annotazione dei lavori su O.d.S.**

- L'impresa cura la conservazione degli O.d.S. in originale dove, negli appositi spazi, sono annotati i lavori, le prestazioni, i servizi e le forniture eseguiti, distinti per giorno di esecuzione, raggruppati per voci omogenee con il numero di riferimento rispetto al Prezziario e conformi allo stesso; per le prestazioni in economia è altresì indicato il nominativo del soggetto prestatore e gli orari di lavoro retribuito.
- Per i soli lavori complessi non previsti dal Prezziario come tali l'impresa annota le quantità in economia (manodopera in ore, noli e materiali) e le voci elementari, in conformità al Prezziario.
- I lavori vanno distinti e raggruppati in relazione ai termini di esecuzione imposti con l'O.d.S.
- Il Comune può prendere visione in ogni momento dell'O.d.S. conservato dall'impresa ed effettuarvi annotazioni, visti, osservazioni, riserve o quant'altro necessario.
- Sull'O.d.S. sono annotate anche le eventuali proroghe, sospensioni e altri eventi significativi.

- **Art. 24 Ultimazione dei lavori**

- Ultimati i lavori l'impresa restituisce l'O.d.S. al Comune per la liquidazione.
- Nessun lavoro è ammesso alla liquidazione se non sia stato sottoposto a visto di regolarità, esplicito o tacito; peraltro tale visto può essere cumulativo per l'intero O.d.S. o, se del caso, limitato a una parte (purché omogenea e riguardante almeno un singolo lavoro).
- Il Comune ordina, motivatamente, il rifacimento, il ripristino o il completamento, in tutto o in parte e senza alcun onere, di lavori che risultano eseguiti in difformità dai criteri generali ovvero che risultino difettosi, incompleti, carenti o comunque inaccettabili.
- Per tali esecuzioni il Comune può assegnare un ulteriore termine, non inferiore alla metà di quello previsto dall'O.d.S. originario e non superiore allo stesso, non ulteriormente prorogabile. Trascorso tale termine trovano applicazione le penalità e, se del caso, la risoluzione del contratto, di cui all'articolo 44 (inadempimenti e penalità) nonché, ove ne ricorrano le condizioni, l'azione sostitutiva di cui all'articolo 45.

- **Art. 25 Accertamento della regolare esecuzione**

- Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del contratto, il Comune può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente all'impresa il rifacimento di lavori che si rilevino viziati, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile.
- Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a proprio insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle relative somme

- **Art. 26 Rettifiche**

- Il Comune ha la facoltà di rettificare motivatamente le quantità, i prezzi, gli importi, le maggiorazioni e ogni altro elemento contabile quando non conformi al Prezziario o al contratto; se ne ricorrono le condizioni sottrae inoltre le penalità e le somme a rivalsa comunicando all'impresa tali rettifiche
- L'impresa non può opporsi alle rettifiche del Comune se non per manifesta irragionevolezza, violazione di legge, errore materiale, omissione accidentale o mancata applicazione del Prezziario.
- Sulle osservazioni e riserve dell'impresa alle rettifiche il R.U.P. si esprime entro sette giorni. Qualora l'impresa si opponga alle rettifiche e il Comune accolga in tutto o in parte le ragioni dell'impresa, l'importo è nuovamente rettificato e liquidato nuovamente.

- **Art. 27 Difformità e vizi - garanzie**

- Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del contratto, il Comune può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente all'impresa il rifacimento di lavori che si rilevino viziati, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile (artt. 1667 e 1668 C.C.).
- Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a proprio insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle relative somme

Capo VI
Rapporto contrattuale, oneri, garanzie, responsabilità

- **Art. 28 Sopralluogo**

- L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare sopralluogo per accertare il tipo delle apparecchiature installate (con particolare riferimento agli apparati automatici/elettronici installati presso il Palazzo comunale) in maniera tale da garantire la pronta reperibilità delle parti di ricambio e la necessaria istruzione alla sostituzione e riparazione;
- l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
- Il sopralluogo deve essere richiesto via mail a tecnico referente per le manutenzioni Geom. Alberto Costa: a.costa@comune.luino.va.it

- **Art. 29 Direttore dell'esecuzione del servizio**

- Il Comune di Luino, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, prima dell'avvio dello stesso, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione nella persona del tecnico delle manutenzioni.
- Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore ed il Comune di Luino, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto e stabilito dal capitolato e dagli ordini di Servizio. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dal Comune di Luino che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
- Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 44 (inadempimenti e penalità) del presente capitolato.
- L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

- **Art. 30 Obblighi ed oneri diversi a carico dell'appaltatore**

- Si intendono a carico della Ditta appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:
  - esecuzione degli interventi a mezzo di operai specializzati e secondo le prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni legislative in materia (Legge 37/08 e successive modificazioni ed integrazioni , norme CEI, etc.);
  - dotazione di idonee attrezzature e personale qualificato per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente appalto;

- rilascio del *"certificato di conformità"*, previsto dalla Legge 37/08 e successive modificazioni ed integrazioni, al termine di interventi ricompresi nell'ambito di applicazione della legge stessa;
- attivazione di apparecchiatura telefax nonché il numero telefonico di almeno n. 1 utenza telefonica cellulare per l'invio delle richieste di intervento;

- **Art. 31 Corresponsione del servizio e contabilità dei lavori**

- Il servizio di "reperibilità - pronto intervento" sarà valutato in base al periodo temporale di effettiva attivazione del servizio e pagato secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
- I lavori saranno valutati in economia, con i seguenti compensi:

• **<u>Manodopera</u>**		
• Operaio specializzato	€./h.	**32,00.=**
• Operaio Comune	€./h.	**28,00.=**

Tali compensi sono determinati tenendo conto delle dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Varese maggio 2020) e smi;
I compensi si intendono già remunerativi per interventi svolti in giorni lavorativi ed in orari diurni (con ciò si intende da lunedì a sabato compresi, dalle ore 6.00 alle 22.00).

- Per l'esecuzione di interventi in giorni festivi (domeniche o giorni di festività) od in orari notturni (dalle ore 22:01 sino alle ore 05:59) si applicherà agli importi della mano d'opera una percentuale di aumento del **25%;** tale percentuale di maggiorazione sarà applicata una sola volta in caso di lavori eseguiti in orari notturni di giornate festive.
- Nessun ulteriore compenso per prestazione di manodopera, oltre quelli sopra specificati, sarà riconosciuto all'Appaltatore per qualsiasi situazione di disagio del cantiere, per interventi in luoghi all'aperto durante periodi di maltempo etc.
- Per quanto riguarda i corrispettivi orari di operaio specializzato ed operaio comune, si specifica che le ore da conteggiare in fatturazione, saranno quelle effettivamente lavorate, escludendo sin d'ora quelle relative a trasferimenti dalla sede della Ditta ai luoghi di lavoro e quelle impiegate per approvvigionamenti di materiali dai luoghi di lavoro ad altre sedi.

- **Materiali**
  - Verranno utilizzati i prezzi unitari dei materiali inseriti nel volume **3/2020** edito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano - capitolo Impianti Elettrici - a cui si fa riferimento anche se non allegato, **prezzi già ribassati del 10%.**
  - Qualora si rendesse necessaria la fornitura di materiali elettrici od elettronici non compresi nel volume sopra indicato e non essendo possibile redigere un elenco prezzi completo comprendente tutti i materiali di uso corrente, gli stessi saranno liquidati a seguito di presentazioni di regolari fatture.
  - Al fine di verificare la congruità dei prezzi relativi al materiale fornito e a titolo puramente indicativo, verranno accettati come congrui i prezzi come risultanti dai listini ufficiali editi dalle varie ditte produttrici, in vigore all'atto di ogni singolo intervento, decurtati anch'essi del ribasso d'asta indicato in sede di appalto.
  - La Ditta appaltatrice dovrà, pertanto, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, presentare i suddetti listini entro 15 giorni dalla richiesta.
- L'aggiudicatario, per i vari interventi eseguiti ed accettati, dovrà emettere fattura, con allegati relativi buoni di ordinazione e copie delle bolle di lavoro debitamente firmate da un rappresentante dell'Amministrazione, unitamente al certificato di conformità D. Lgs.. n. 37/08 e succ. m.ed i. .
- L'importo forfettario da corrispondere, relativo alla prestazione del servizio di "*<u>pronto intervento"</u>*, sarà liquidato a seguito di emissione di specifica fattura.

- Le fatture verranno liquidate entro 60 giorni dalla loro presentazione, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Non si provvederà alla liquidazione di fatture relative a lavori eseguiti in carenza del certificato di conformità suddetto, qualora necessitasse e/o del buono di ordinazione e della bolla di lavoro sottoscritta per accettazione.
- *L'applicazione di eventuali penali sarà effettuata mediante ritenute sui corrispettivi da liquidare all'Appaltatore.*

- **Art. 32 Invariabilità dei prezzi**

- Fatto salvo quanto disposto in tema di modifica del contratto e revisione dei prezzi di cui all'art. 2 comma 4 del presente capitolato, i servizi, liquidati a misura e con le condizioni tutte del presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
- La Ditta aggiudicataria del servizio riconosce che nella determinazione dei prezzi a misura l'Amministrazione ha tenuto conto di tutto quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte.
- Gli importi contrattuali riferiti al Servizio non potranno essere in alcun modo modificate. La Ditta aggiudicataria del servizio non avrà, pertanto, nulla da pretendere in aumento alla cifra contrattuale sino alla scadenza dell'appalto stesso.

- **Art. 33 Documento di valutazione del rischio interferenziale**

- Entro trenta giorni dall'avvio dell'appalto, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del D. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
- Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
- L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
- L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
- L'appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.
- L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

- **Art. 34 Assunzione e trattamento del personale dipendente**

- L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e nei confronti dei soci — lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

- L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore a cui l’impresa affidataria appartiene.
- L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato (compresi i soci - lavoratori) e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
  Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
- Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà al pagamento diretto del personale o degli istituti previdenziali, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
- L’Impresa aggiudicataria dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.
- Il personale in servizio ha l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza. Il personale dell’Impresa dovrà presentarsi in servizio in modo decoroso ed igienico.
- Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.
- La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell’Impresa aggiudicataria e la targhetta con il nome, la fotografia del dipendente e la data di assunzione (art.18 co. 1 lett. u DLgs 81/2008; art. 5 L. 136/2010.
- L’ Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
- Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.
- L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme.

- **Art. 35 Scioperi**

- In caso di scioperi del personale dell'Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, La ditta appaltatrice sarà tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione almeno 5 giorni prima della data stabilita per l’astensione dal lavoro ed a garantire un servizio di emergenza.
- L’impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni previste dalla legge 12/6/1990, n. 146 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed a tutte le disposizioni in seguito emanate per l’attuazione della predetta legge.
- L’impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a dare informazione di eventuali “Protocolli d’intesa” sui servizi minimi essenziali da garantire, sottoscritti con le OO.SS

- **Art. 36 Cauzione provvisoria**

- Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nell'importo di **€. 4.000,00.= pari al 2% dell'importo a base d'asta** del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del codice dei contratti pubblici – D. Lgs 50/2016.

- **Art. 37 Cauzione definitiva**

- Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata *"garanzia definitiva"* a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
- Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:
  a) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;
  b) il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale;
  c) il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.
- L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.
- La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivatole dalla circostanza stessa.
- Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 47, commi 6 e 7, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

- **Art. 38 Copertura assicurativa per danni**

- Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
- Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.
- La polizza di cui al comma precedente deve:
  - avere durata non inferiore a quella della durata del contratto a cui essa è riferita;
  - avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
  - avere un massimale non inferiore a:
    - €. 5.000.000,00.= per ogni sinistro;
    - €. 2.500.000,00.= per ogni danno alla persona
  - contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario.
- Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.
- Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.

- L’appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
- Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l’importo non coperto resta a carico dell’appaltatore.
- In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

- **Art. 30 Cessione dei crediti**

- Tutti i crediti vantati dall’appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell’articolo 117 del codice.
- Vigono riguardo ai crediti dell’appaltatore le disposizioni di cui all’articolo 9 del D. L. 185 del 2008, convertito nella legge 28/01/2009 n.2 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell’appaltatore.
-
- **Art. 40 Tracciabilità flussi finanziari**

- I pagamenti verranno corrisposti all’appaltatore come previsto dall’art. 32 del presente capitolato.
- Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l’appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

- **Art. 41 Spese contrattuali**

- Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell’I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.

- **Art. 42 Codice di comportamento**

- L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
- La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell’esecuzione accerti comportamenti dell’appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell’esecuzione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero da non meritarne l’accoglimento, si procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

PARTE VII
PATOLOGIA DEL CONTRATTO

- **Art. 43 Inadempimenti e penalità**

- Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, la mancata ultimazione dei lavori urgenti o di somma urgenza entro i termini prescritti con O.d.S. comporta l'applicazione della penalità per ogni giorno di ritardo, secondo le seguenti misure:
  - La mancata ultimazione dei lavori urgenti o di somma urgenza entro i termini prescritti con O.d.S. comporta l'applicazione della penalità per ogni giorno di ritardo, secondo le seguenti misure:
    - Penale base pari all' 1 x 1000 dell'intero importo contrattuale per ritardi da uno a sette giorni;
    - somma pari a due volte la penale base per ritardi oltre i primi sette e fino a trenta giorni;
    - somma pari tre volte la penale base per ogni giorno di ritardo successivo ai primi trenta giorni: 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- La mancata ultimazione dei lavori ordinari entro i termini prescritti con O.d.S. comporta l'applicazione della penalità di cui al comma 1 lett. a) ridotta della metà.
- Per i lavori di somma urgenza le penali di cui al comma 1 si applicano anche al ritardo nell'inizio dei lavori e la risoluzione del contratto può essere effettuata dal Comune in danno dell'impresa anche qualora siano trascorsi solo sette giorni dal termine di inizio o dal termine di ultimazione senza che i lavori stessi siano stati rispettivamente iniziati o ultimati.
- Per i lavori di somma urgenza, dichiarati ad esecuzione immediata, le penali di cui al comma 1, nonché quelle eventualmente di cui al comma 3, sono raddoppiate.
- Le penali per mancata ultimazione nei termini si applicano indipendentemente dal fatto che i lavori siano o meno iniziati e le penali di cui ai commi 1 o 2 sono cumulabili con quelle di cui al comma 3, se si verificano ambedue gli inadempimenti.
- E' facoltà da parte del Comune di risolvere senza oneri il contratto in danno dell'impresa per grave negligenza e contravvenzione agli obblighi e alle condizioni stipulate, qualora il ritardo, a prescindere dalla tipologia dei lavori, ecceda il termine di cui al comma 1, lettera c).
- I ritardi nell'adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
- Valutate la natura e la gravità del ritardo, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone l'importo alla gravità del ritardo.

5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

- **Art. 44 Azioni sostitutive**

- Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 43 (inadempimenti e penalità) del presente capitolato, l'azione sostitutiva consente al Comune di eseguire in proprio o far eseguire a terzi i lavori in contestazione, difettosi, in ritardo, sospesi arbitrariamente, tralasciati o mancanti, rivalendosi su qualunque credito dell'impresa nei confronti del Comune ovvero sulla cauzione prestata.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.
- La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per i lavori difettosi, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per i lavori in ritardo, sospesi o non eseguiti, nonché ai costi accessori o comunque connessi (servizi tecnici, rimozioni, imposte ecc.).
- Qualora il Comune intenda esercitare l'azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale circostanza all'impresa; entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione è consentito all'impresa eseguire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai lavori oggetto di azione sostitutiva; tale intervento dell'impresa non è consentito per i lavori di somma urgenza ad esecuzione immediata per i quali l'azione sostitutiva sia già iniziata.
- La rivalsa per l'azione sostitutiva con ripetizione delle somme a favore del Comune è quantificata a cura dello stesso e non è impugnabile da parte dell'impresa se non per manifesta irragionevolezza

- **Art. 45 Clausola risolutiva espressa**

- La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
  - qualora l'aggiudicatario si venga a trovare, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs 50/2016;
  - Qualora venga accertato per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, lo stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 44 del presente capitolato;
  - qualora il contratto subisca una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
  - qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione al Codice dei Contratti Pubblici;
  - Qualora intervenga un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016;
  - mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art. 17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
  - qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
  - mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 38, terzo comma;
  - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
  - cessione anche parziale del contratto;
  - fallimento dell'appaltatore;
  - cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.
- Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

- Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

- **Art. 46 Risoluzione del contratto**

- Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.
- La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione qualora, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 45 e dal comma 1 del presente articolo, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma, se presente o, in ogni caso, di quanto previsto nel presente capitolato.
- Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
- Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
- Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto.

- **Art. 47 Effetti della risoluzione del contratto**

- Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 46 commi 4 e 5, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
- E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

- **Art. 48 Eccezione di inadempimento**

- In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
- Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

- **Art. 49 Recesso**

- La stazione appaltante può recedere dal contratto:
  - per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
  - laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
- Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI

- **Art. 50 Normativa di riferimento - osservanza di leggi e regolamenti**

- L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
- L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare alla legislazione di riferimento attualmente vigente, di cui si riporta quella ritenuta più significativa:
  - Legge 381/1991;
  - Legge 1° marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
  - D. Lgs. 31 luglio 1997, n. 277 – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626,recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
  - Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
  - Guida CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
  - Guida CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza;
  - Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11- 48) Esercizio degli impianti elettrici;
  - Guida CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;
  - D.lgs. 50/2016;
  - DPR 207/2010;
  - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - Norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

- **Art. 51 Materiali utilizzati**

- I materiali e le apparecchiature che l' appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.
- Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell' appaltatore. L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei. L'accettazione dei materiali da parte della VUS non esonera l' appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento. I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE e quando previsto dalle norme vigenti. E' inoltre specificatamente richiesta la marcatura di qualità del materiale, tipo IMQ o equivalente europea.

- **Art. 52 Informativa – Tutela dei dati personali**

- Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
- Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
  - i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione dell'appalto) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
  - i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione dell'appalto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
  - l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
- Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
- Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
- I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
- I dati possono essere comunicati:

- ad istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003

- **Art. 53 Elezione di domicilio e controversie**

- Per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Luino presso la residenza municipale.
- Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo P.E.C. o telefax
- Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del tribunale di Varese.

- **Art. 54 Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile**

- L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Luino li 5 Marzo 2021

Firma del Legale Rappresentante

Il Tecnico del Settore Infrastrutture
(Geom. Alberto Costa)